



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 DEL 08/06/2017

RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1054/2016 PROPOSTO DAL SIG. M.L. DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CATTOLICA, NOTIFICATO IN DATA 24/05/2017 (PROT 20719 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO ARPINATI

L'anno duemiladiciassette , il giorno otto , del mese di giugno , alle ore 08:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	ANTONIOLI VALERIA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	OLIVIERI AMEDEO	Assessore	A
5	PESCI PATRIZIA	Assessore	P
6	OLIVIERI NICOLETTA	Assessore	A

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Gli Assessori Olivieri Nicoletta e Olivieri Amedeo sono assenti giustificati.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 126 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 05/06/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 06/06/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 Dott SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 06/06/2017 dal Dirigente Responsabile f.f. del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ARUBAPEC SPA ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 126

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 126 del 05/06/2017

RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1054/2016 PROPOSTO DAL SIG. M.L. DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CATTOLICA, NOTIFICATO IN DATA 24/05/2017 (PROT 20719 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ROBERTO ARPINATI

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 05
Dirigente responsabile: SANTATO SILVIA

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- l'Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, durante una ispezione avvenuta nell'anno 2005, aveva sollevato censura verso la delibera 39/2001 che aveva dato vita a concorsi interni per dirigente al Comune di Cattolica, ritenendola contraria al principio di concorso pubblico per almeno la metà dei posti
- il Comune di Cattolica adeguandosi alla tesi dell'ispettorato, con determinazione dirigenziale n. 766/2006 annullava gli atti della procedura interna di concorso e reinquadrava il dipendente di ruolo M.L. alla categoria D1, ridefinendo un nuovo assetto organizzativo con GC 195/2006;
- il dipendente contestava ed impugnava ex artt- 65 e 66 d.lgs 165/2001 gli atti e procedeva alla richiesta del tentativo di conciliazione ;
- in data 5/3/2007 veniva sottoscritta una ipotesi di accordo tra il Dirigente al Personale e il dipendente che veniva successivamente approvata dal Comune di Cattolica Con Deliberazione GC

51/2007;

- tale ipotesi di accordo trasfusa in data 15/5/2007 in accordo transattivo patrocinato dal Presidente del collegio di conciliazione della PDL di Rimini prevedeva che:
 - il dipendente rinunciava all'impugnazione dei provvedimenti ablatori a lui sfavorevole ed alla pretesi risarcitorie;
 - venisse attribuita una posizione organizzativa stabile in base alla quale gli veniva riconosciuta la qualifica professionale D5 a decorrere dal 1/1/2007, con relativa indennità di risultato massima al 25% della retribuzione di posizione, oltre ad un assegno ad personam che gli consentisse di mantenere una retribuzione globale di fatto confrontabile con quelle che percepiva quale dirigente;
- dopo circa due anni dalla transazione interveniva la Procura Regionale della Corte dei Conti, la quale sosteneva che le concessioni fatte al dipendente M.L. con l'accordo transattivo dovevano ritenersi illegittime e nulle perché in violazione della normativa della contrattazione collettiva nazionale;
- Il Comune di Cattolica proponeva quindi ricorso al Tribunale di Rimini per impugnazione per nullità dell'accordo stragiudiziale del 5/3/2007 recepito con determinazione dirigenziale n. 357/2007;
- Il Tribunale di Rimini dichiarava la nullità della transazione affermando che in materia di pubblico impiego contrattualizzato il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo senza modificare pertanto la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie;
- contro la sentenza del Tribunale di Rimini veniva proposto appello avanti alla Corte di Appello di Bologna la quale nel respingerlo ribadiva le considerazioni del Tribunale di Rimini specificando come tutte le concessioni fatte al dipendente nella transazione risultavano contrarie alla contrattazione collettiva la quale non consente deroghe *in melius* a titolo individuale né consente il riconoscimento di una progressione economica orizzontale senza un procedimento selettivo, né di stabilizzare una posizione organizzativa né l'attribuzione di assegni ad personam in quanto il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi. La Corte ha ritenuto che la causale transattiva non consente alla Pubblica Amministrazione di disporre del rapporto individuale di lavoro anche in deroga alle norme di legge e alla contrattazione collettiva;
- il dipendente avverso la citata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione notificandolo presso lo studio dell'Avvocato domiciliatario in data 24/05/2017;

RITENUTO pertanto necessario procedere urgentemente alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che:

- con lettera assunta al prot. al n. 21318/2017 del 30/05/2017 è stato chiesto il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto a nr 4 legali iscritti all'elenco avvocati approvato con determina dirigenziale n. 667/2016;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi entro i termini richiesti con note prott. n. 21469 del 31/05/2017 e 21845/2017 del 05/06/2017 tra i quali è risultato maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell'Avv. Roberto Arpinati con studio in Forlì in Viale Matteotti nr. 97 assunto al prot. n. 21469/2017;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Roiberto Arpinati, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 21469/2017;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016 esclusa la voce spese generali che il legale si era impegnato in sede di partecipazione al bando a non applicare;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Roberto Arpinati con sede in Forlì Via Matteotti nr, 97;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di conferire per una spesa di € 2.316,00 oltre Cpa ed Iva come risultante dal preventivo di cui alla

nota prot 21469/2017 depositate agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Roberto Arpinati con sede in Forlì Viale Matteotti nr. 97 P.I. 03845390404, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

3) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali l'impegno di spesa di € 2.938,54 onnicomprensivo per il perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali l'impegno di spesa di € 380,64 relativo al legale domiciliatario che verrà indicato dal legale patrocinatore;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)